

Dottore Commercialista - Revisore contabile

ENERGIE COMUNI SRL

Sede in PIAZZA EUROPA, 1 – SPERLONGA (LT)

Cod.Fisc., P.Iva e N. Isc.ne al Registro Imprese di FROSINONE-LATINA 03137460592

N.REA CCIAA FROSINONE-LATINA 303868

Capitale Sociale Euro 10.000,00 interamente versato

Relazione dell'organo di revisione legale indipendente ai sensi dell'articolo 14 D. LGS. 39/2010 sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31/12/2024

Signori Soci,

Giudizio positivo

Il sottoscritto revisore ha svolto il controllo contabile del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2024, comprensivo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, redatto dall'organo amministrativo e da questo trasmessomi; il bilancio è stato redatto nella forma del bilancio abbreviato ai sensi dell'art. 2435-bis C.c.

A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio d'esercizio della società ENERGIE COMUNI SRL chiuso al 31/12/2024 è conforme alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione; esso, pertanto, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società al 31/12/2024.

Elementi alla base del giudizio

La revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le responsabilità in conformità a tali principi sono descritte nel paragrafo dedicato alla Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. L'organo di revisione attesta di essere indipendente rispetto alla società in conformità ai principi di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Alla luce di quanto appena enunciato, l'organo di revisione ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio.

Dottore Commercialista - Revisore contabile

Richiami di informativa ai soci, ex art. 14, 2 comma, lettera d), D.L. 39/2010

Non sono da menzionare eventuali richiami di informativa, ex art. 14, 2 comma, lettera d), D.Lgs. 39/2010.

Dichiarazione ex art. 14, 2 comma, lettera f), D.L. 39/2010

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera f), D.Lgs. 39/2010, non vi sono fatti ulteriori da menzionare rispetto a quanto già esposto nella Nota integrativa del bilancio con riferimento alla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale, sia con riferimento all'esercizio della deroga prevista dall'art. 7 del D.L. n. 23/2020 (csd. "Decreto liquidità"), emanato in seguito all'epidemia di Covid-19 sviluppata nei primi dell'anno 2020 sia con riferimento alle implicazioni derivanti dal conflitto in atto tra la Russia e l'Ucraina.

Altri aspetti

Non vi sono ulteriori aspetti da menzionare che siano rilevanti ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione.

Responsabilità dell'organo amministrativo e di controllo per il bilancio d'esercizio

La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio affinché dallo stesso ne derivi una rappresentazione veritiera e corretta della situazione contabile della società, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, compete all'Organo Amministrativo, nello specifico e nei limiti previsti dalla legge, l'organo amministrativo è responsabile del controllo interno al fine di consentire la redazione di un bilancio privo di errori significativi dovuti a frodi o comportamenti non intenzionali. Si dà evidenza del fatto che il bilancio d'esercizio è stato redatto in conformità al D.Lgs. n. 139/2015 che ha recepito la Direttiva 2013/34/UE.

L'organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità societaria di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale (csd. "going concern") e di un'adeguata informativa in materia. Difatto, l'organo amministrativo utilizza il presupposto del "going concern" nella redazione del bilancio d'esercizio salvo che non sussistano i presupposti di messa in liquidazione della società o interruzione dell'attività che non contempli alternative realmente percorribili a tali scelte.

L'organo di controllo ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

E' dell'organo di revisione la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sul controllo contabile. L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 39/2010.

L'obiettivo riguarda l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il giudizio dell'organo di revisione. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, è stato esercitato il giudizio professionale e mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'organo amministrativo, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, l'organo di revisione è tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del giudizio. Le conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Dottore Commercialista - Revisore contabile

- ho acquisito informazioni dal preposto al sistema di controllo interno e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Il bilancio al 31/12/2024 evidenzia un Patrimonio netto di € 25.508 ed un risultato d'esercizio pari a € 15.027.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

E' stata redatta da parte dell'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 6 c. 2 e 4 del D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 la relazione sul governo societario da depositare al Registro delle Imprese contestualmente al bilancio al 31/12/2024.

Fondi lì, 14/04/2025

In fede
Dott. Pansini Edoardo

